

**Memoria audizione Commissioni congiunte bilancio del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati**

**“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (A.S. 926)**

Il contributo di Confimi Industria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera italiana e dell'Impresa privata

Roma, 13 novembre 2023

PREMESSA

Il giudizio complessivo sul disegno di legge di bilancio (AS 926) non può prescindere da alcune - pur brevi - considerazioni di carattere generale in parte legate anche ad altre disposizioni quali il D.L. n.145 del 18/10/2023 (decreto anticipi/collegato) e i primi schemi di decreti legislativi attuativi della riforma fiscale prevista dalla legge delega n. 111/2023, oltre che dall'analisi dello scenario economico.

Confimi Industria vede in questa manovra finanziaria una sostanziale volontà del Governo di intervenire sulle principali difficoltà del sistema Italia, con prioritaria attenzione ai redditi più bassi e alle famiglie.

Ci riferiamo, ad esempio, alla **proroga** del **taglio del cuneo** prevista (lato lavoratori) nell'**articolo 5¹ del d.d.l.** in analisi (nonché art. 37 per le lavoratrici con 2 o 3 figli) e all'accorpamento dell'aliquota Irpef riferita ai primi due scaglioni Irpef prevista dall'**articolo 1² dello schema di decreto legislativo** recante attuazione del primo modulo di riforma Irpef e delle e altre misure in tema di imposte sui redditi (atto n. 88).

Trattasi di misure temporanee (solo 2024) ma comunque (al netto della cronica "instabilità" del sistema fiscale) di un segnale, considerati i limitati margini di manovra imposti, come noto, anche dal costo (140 miliardi) conseguente a taluni bonus fiscali in edilizia (bonus facciate e superbonus).

Sostanzialmente positive anche le misure, pur sempre temporanee per il solo 2024, dell'**articolo 6** sul sensibile aumento della soglia dei fringe-benefit (1.000 per lavoratore senza figli o 2.000 per lavoratore con figli a carico), anche per far fronte al pagamento delle utenze, dell'affitto e degli interessi sul mutuo "prima casa".

Si segnala, tuttavia, l'opportunità di un intervento a regime (confidiamo nella riforma fiscale) con l'aggiornamento ad una soglia generale quantomeno non inferiore a € 500.

¹ Vengono confermate, anche per il 2024, le misure già adottate dall'articolo 1, comma 281, della L. 232/2021 (legge di bilancio 2022, e dall'articolo 39 del D.L. 48/2023 che (ferme restando le misure di computo ai fini pensionistici) prevedono la riduzione di 6 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del lavoratore con reddito (annuo da computarsi mensilmente) non eccedente € 25.000 (riduzione aumentata a 7 punti nel caso di reddito non eccedente € 35.000) al netto del rateo di tredicesima.

² Con l'accorpamento - per il 2024 - del secondo scaglione (aliquota 27% fino a euro 15.000) al primo scaglione, si determina la tassazione ad aliquota del 23% per i redditi fino a € 28.000. Invariati gli altri due scaglioni (35% da 18.000 a 50.000 e 43% oltre € 50.000). Previsto anche l'allineamento della "no tax area" di € 8.500 per il lavoro dipendente come già previsto per i pensionati.

Il quadro complessivo è evidentemente difficile, anche per l'effetto di un paventabile rallentamento della crescita e per le note incertezze geopolitiche; in una situazione (invero cronica) di risorse scarse, la linea non può che essere quella di rigorosa attenzione alla tenuta dei conti, tanto più nella prospettiva di un ritorno europeo al rispetto del rapporto debito/Pil.

Se come sembra, dal 1° gennaio 2024, il nuovo Patto di Stabilità avrà regole analoghe al precedente con indiscriminata austerità, si comprende la perdurante difficoltà dello Stato e del mondo produttivo ad uscire da una situazione complessa e senza possibilità di intervenire su questi aspetti.

Di conseguenza le esigue finanze a disposizione fanno sì che le misure introdotte e gli interventi previsti siano ancora una volta legati alla contingenza.

Il quadro, quindi, non è entusiasmante e non si intravedono al momento disposizioni di particolare impulso per il sostegno dello sviluppo economico, ma si tratta probabilmente della migliore soluzione del padre di famiglia "diligente".

Nutriamo perplessità in merito all'**obbligo assicurativo** (art. 24 d.d.l.) delle immobilizzazioni materiali **contro i rischi da catastrofi** (si rinvia alle osservazioni riportate nell'articolo).

Si esprime contrarietà riguardo **all'aumento** (art. 23) dall'8 all'11% della **ritenuta sui bonifici speciali** sulle ristrutturazioni.

La misura "batte cassa" su operatori che spesso nemmeno arrivano a marginare tale %; inoltre l'entrata a pieno regime (dal 2024 estesa anche a tutti i forfetari) della fatturazione elettronica elimina il rischio di fatture emesse e non dichiarate pertanto la ritenuta va quantomeno dimezzata (4%) in attesa di una futura eliminazione. In linea, peraltro, con altri orientamenti contenuti nella delega di riforma fiscale.

Si tratta quindi di una legge di bilancio parsimoniosa, con ridotte risorse a disposizione e allocate. Sarà necessario **arrivare a misure strutturali**.

Rimane salvo ogni giudizio (che ci si augura possa essere positivo) su ciò che potrà conseguire al concretizzarsi della **riforma fiscale** di cui però, al netto dei condivisibili principi guida della legge delega, vanno fatte alcune brevi considerazioni sugli aspetti attuativi.

Premesso, infatti, che per definizione la riforma deve avvenire a invarianza complessiva per le casse erariali (art. 22 L. 111) è ragionevole confidare **soprattutto sulle misure di razionalizzazione e semplificazione** oltre che di rafforzamento dei principi dello Statuto del contribuente.

Nel rammentare come a seguito della precedente (mini) riforma del 2015 (d.lgs 175/2014) abbiamo assistito all'introduzione (fatturazione elettronica e certificazioni elettronica dei corrispettivi escluse) **a oltre 53 nuovi adempimenti a impatto massivo**³ l'attenzione è alta e alcune novità che giungono dai primi schemi (manca quello Iva su cui speriamo ci sia maggiore impatto anche per cose "banali" quali la tempistica per autofatturazione⁴ ed esterometro) non sono rassicuranti.

La sensazione è che i lodevoli intenti annunciati con la delega della riforma fiscale possano poi rischiare di essere in qualche modo, a volte, depotenziati dagli interventi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il "fisco amico non esiste" e non è nemmeno quello che si chiede. Si chiede un fisco equo e con regole semplici e ciò dipende anche dal legislatore che deve essere "superpartes" nella formulazione dei provvedimenti tenendo conto delle esigenze non solo della PA ma anche delle difficoltà degli operatori.

Quindi è prematuro dare un giudizio complessivo sulla riforma fiscale in fieri ma alcune misure come quelle di seguito "tratteggiate" lasciano perplessità.

- **Calendario scadenze e concordato preventivo biennale.** Dai due specifici schemi di d.lgs. legati alla riforma fiscale emerge che:

(i) non ci saranno avvisi bonari inviati dall'AdE ad agosto (e nemmeno a dicembre) ma è di tutta evidenza che lo stress estivo non verrà meno, considerato che verrà ridotto di due mesi (da novembre a settembre) il termine ultimo di trasmissione delle dichiarazioni redditi (in cambio la presentazione delle DR sarà possibile da aprile - invece che da maggio - software ed istruzioni definitive permettendo che, come noto, non sono mai OK "alla prima");

³ Cfr. comunicato congiunto Confimi Industria e ANC del 06/09/2019.

⁴ C'è estrema difficoltà, ad esempio, a gestire l'autofatturazione elettronica entro 12gg quando si acquista tramite internet da non residenti. Non si vede il motivo perché - a fronte di pagamento effettuato con carta di credito (questo avviene nel 100% dei casi) - non si possa riconoscere quantomeno la tempistica differita (entro il 15 del mese successivo) allineando adempimento Iva ad esterometro; esterometro che, per chi non è interessato dalla precompilata Iva (i fatti dimostrano che queste soluzioni non interessano agli operatori) andrebbe riportato a tempistiche quantomeno trimestrali.

(ii) per i contribuenti "minori" potenziali fruitori del concordato preventivo biennale (stiamo parlando della stragrande maggioranza degli operatori Iva ovvero dei soggetti ISA più i forfetari), l'AdE metterà a disposizione entro il 15 marzo (entro aprile per il primo anno ovvero nel 2024) i programmi per l'acquisizione dei **dati che il contribuente dovrà restituire entro il 20 giugno** (un mese in più per il primo anno) al fine di vedersi recapitare dall'AdE la proposta (elaborata anche sulla base di altre informazioni presenti nelle banche dati dell'A.F.) di definizione biennale entro il 25 e decidere, entro **solì 5 giorni**, ovvero **entro il 30 giugno** (luglio il primo anno) se accettare o declinare e, nel caso di accettazione, **pagare contestualmente l'acconto già sulla base del reddito concordato**. Va detto che l'adesione, invero, è teoricamente facoltativa (articolo 6) e riservata ai soggetti con pagella di affidabilità (ISA) almeno pari a 8 (anche tramite integrazione dei ricavi), nell'anno precedente, e con debiti tributari/contributivi scaduti non superiori a € 5.000 ma **è evidente che la tempistica è di improbabile gestione** oltre al fatto (poco condivisibile) che anche in caso mancato invio dei dati o di declinazione e non solo di decadenza (i.e. modifica o integrazione della DR; omesso versamento; ...) il contribuente verrebbe inserito in liste selettive ai fini delle competenti verifiche (così risulta dalle slides di presentazione).

- **Perplessità sugli interpelli a pagamento.** L'art. 10-*nonies* dello Statuto (come proposto dallo schema di d.lgs.) prevede una "consultazione semplificata" della banca dati della prassi interpretativa con individuazione (sembra automatizzata grazie all'ausilio della I.A.⁵) della soluzione al quesito interpretativo o applicativo o, se la risposta non è individuata univocamente, l'invito (concessione) a formulare interpello. Bello, se non fosse che detta consultazione è prevista solo a favore di persone fisiche (anche non residenti) e società personali in contabilità semplificata. Non si comprende perché - se non al fine di introdurre un nuovo tributo speciale - detta facoltà (una sorta di corsia preferenziale) non sia concessa a chiunque relegando quindi gli altri soggetti (società di capitali e altri soggetti in contabilità ordinaria) non necessariamente "grandi" contribuenti a presentare esclusivamente interpelli (articolo 11 completamente riscritto) *"subordinati al versamento di un contributo"*.

Positivo, invece, il rafforzamento (art. 10-octies) del ruolo delle associazioni di categoria e degli ordini professionali nel formulare richieste di consulenza giuridica su temi di rilevanza generale che dovrebbe contribuire a contenere la proliferazione fuori controllo, ma non certo per colpa dei contribuenti, delle istanze di interpello presentate negli ultimi anni.

⁵ Art. 4 co. 1 n. 3 L. 111/2023.

- **Pagamento F24 attraverso PagoPa** (art. 18 schema, cit.); nulla in contrario finché rimane una delle alternative non obbligatorie giacché – come noto – l’uso di PagoPa è caratterizzato dalla non irrilevante presenza di commissioni (commissioni che invece i contribuenti non pagano quando usano gli ordinari canali – bancari – del modello F24).

Si nota, in ogni caso, una certa fretta, che a nostro giudizio rischia di diventare cattiva consigliera, con cui si stanno anticipando misure – magari anche apprezzabili nell’intento e condivisibili nella finalità – che tuttavia non ha senso anticipare, non essendoci adeguata copertura, e che sortiscono l’effetto di rendere frammentaria e convulsa una legislazione che la riforma fiscale si prefigge, invece, di razionalizzare (in altri termini, in questo modo, le oltre 1.000 pagine delle DR non diminuiranno mai)⁶.

Sul **tema pensionistico** la riflessione abbraccia una temporalità che affonda nel passato. Le varie misure fin qui adottate anche dai precedenti Governi con la modalità delle uscite anticipate non hanno mai di fatto risolto il problema.

I conti economici legati alle pensioni per scelte non coraggiose del passato ora sono macigni che vanno a cozzare su più problemi: sostenibilità; denatalità; insufficiente previdenza complementare; insufficienza politica di sostegno sociale

Scendendo nel dettaglio:

- a) per il calcolo della perequazione delle pensioni, lo schema applicativo è quello previsto nella scorsa legge di Bilancio con un adeguamento pieno del 100% per gli assegni fino a 4 volte la pensione minima, dell’85% per gli assegni compresi tra 4 e 5 volte, si riduce al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; 47% tra 6 e 8 volte il minimo, a 37% da 8 a 10 volte il minimo e 32% negli assegni oltre 10 volte il minimo.
- b) per quel che riguarda i canali di pensionamento si è anticipato che quota 103 verrà rimodulata elevando i requisiti di età anagrafica fermo restando i requisiti contributivi.

⁶ Ci riferiamo, ad esempio, all’articolo 4 del D.L. 145/2023 con cui è stata introdotta (ed è già operativa) la possibilità (così va letta e pertanto qualsiasi critica – compresa la nostra - può essere ridimensionata) di pagare gli acconti Irpef di novembre anche a rate (fino a 5) partendo da gennaio. La norma (chiaramente per problemi di copertura) vale solo per le partite Iva (lavoro autonomo e impresa) con ricavi (2022) fino ad € 170.000 e non vale anche per le altre scadenze (INPS) del medesimo contribuente.

- c) l'APE sociale e Opzione donna dovrebbero confluire in un nuovo strumento in fase definitiva di elaborazione che dovrebbe consentire di andare in pensione a 63 anni con 36 anni di contributi per caregiver, disoccupati, lavori gravosi e disabili mentre con 35 anni di contributi per le donne.

Rimane altresì fermo che il Paese, e il sistema produttivo soprattutto, avrebbero bisogno di una certa persistenza (costanza e stabilità) nei provvedimenti e nella loro direzione per garantire anche alle imprese di poter programmare investimenti e crescita.

Con riferimento al welfare aziendale, ad esempio, nonostante le misure del già citato articolo 6 elevino (temporaneamente come detto) la soglia fringe benefit, esenti ad 2.000 euro per i lavoratori con figli e 1.000 euro per tutti gli altri lavoratori, **e si rintraccino altre disposizioni che rafforzano strumenti di conciliazione vita-lavoro** (come il congedo parentale e si aumenti il fondo asili nido), la sensazione - come sopra richiamato - è che si stia cercando di tamponare aspetti più complessi come l'attuale costo della vita e i mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionale del lavoro.

Il "**più investi meno imposte paghi**" (art. 4 del D.L. 145) esplicherà effetti successivamente al 2024 ed un monito è pertanto rivolto - non appena vi saranno spiragli - a favore di incentivi più robusti per gli investimenti.

Bene il (ri)finanziamento della **nuova Sabatini** previsto dal D.L. 145 (art. 13) e dal d.d.l. (articolo 51) in analisi ma le risorse rispettivamente stanziare in € 50 milioni per fine 2023 e € 100 milioni per il 2024 sono obiettivamente poche per una misura che ha sempre dimostrato di avere un importante appeal (e sarebbe estremamente preoccupante se le risorse non venissero presto esaurite).

Nessun rafforzamento appare al momento invece previsto per il **credito d'imposta investimenti 4.0** di cui alla L. 234/2021, finanziato (ab origine) fino al 2025, ma attualmente nella misura ridotta (già dal 2023) al 20%; anche questa misura (come il previgente iper-ammortamento) ha prodotto effetti indubbiamente positivi anche e soprattutto per la competitività del manifatturiero italiano.

Restiamo in attesa di capire anche se si strutturerà e in che modo "**una 5.0.**".

Una necessità - quella di **sostenere gli investimenti delle imprese** anche per l'effetto degli evidenti segnali di rallentamento - che si evince anche dalla situazione congiunturale, così come ci testimoniano gli esiti dell'indagine condotta dal Centro Studi di Confimi Industria di cui segue sintesi.

SENTIMENT DALL'ANALISI CONGIUNTURALE CONFIMI INDUSTRIA

Le previsioni a segno positivo in questo ultimo trimestre 2023 sono attese per i soli settori di edilizia e impiantistica mentre crescono le preoccupazioni per il calo da parte di plastica e gomma.

Spaccate a metà le previsioni sulla produzione, mentre il 25% delle imprese intervistate teme una notevole contrazione.

Nessuna buona nuova neppure lato **ordinativi**: segno negativo per oltre il 30% del campione. Neppure il mercato estero regala soddisfazioni: solo il 17% prevede una moderata crescita.

Consolidata ormai la **difficoltà** nel **reperire personale**, che in questa seconda parte del 2023 raggiunge l'87% delle imprese; quasi 9 su 10 di quelle che avrebbero bisogno di far crescere il proprio organico. Le figure maggiormente richieste sono il personale di produzione specializzato e no, progettisti, personale per le aree di R&S, qualità e controller.

Le imprese manifatturiere tengono ai propri dipendenti e tutte hanno incrementato azioni a loro supporto: sistemi premiali, strumenti di welfare aggiuntivi rispetto a quelli contrattuali, maggiori flessibilità oraria (part-time, smart working, giorni rosa).

Secondo l'analisi del Centro Studi, inoltre, per migliorare la competitività delle imprese, gli industriali auspicano un impegno concreto delle Istituzioni alla **lotta all'illegalità e alla contraffazione**.

Ma su una cosa gli industriali sicuramente non hanno dubbi.

I **tassi d'interesse della BCE** non solo non sono stati la giusta contromisura per combattere l'ondata inflattiva, piuttosto hanno portato a un rallentamento dell'economia. Gli ormai dieci aumenti consecutivi hanno fatto sì che **a bilancio delle aziende, i costi spropositati negli ultimi due anni dell'energia siano stati sostituiti da quelli dei tassi d'interesse**. Una situazione che sta diventando insostenibile.

Secondo il Centro Studi di Confimi Industria le imprese sono all'interno di un **circolo vizioso che non permette loro di calare i listini**: i **costi energetici** sono ancora tre volte superiori rispetto al 2019 (pre-covid); la meccanica ha adeguato gli stipendi all'indice europeo apportando +1.500 euro lordi a ciascun dipendente e il **costo del denaro è quadruplicato** in meno di un anno.

Il conto economico è in sofferenza, le previsioni e le performance del sistema produttivo continueranno a essere negative.

Il costo del denaro, infatti, non è passato inosservato tanto più che il 51% delle imprese ha fruito delle misure previste a sostegno della liquidità e in particolare modo per effettuare investimenti (23%), per disporre di liquidità e finanziamento circolante (14%), per moratoria mutui (11%) per Rifinanziamento/ristrutturazione del debito (3%).

L'ATTUAZIONE DEL "BARATTO FINANZIARIO"

Incertezza geopolitica, fragilità finanziaria delle nostre imprese (con lo Stato che - durante il Covid - ha opportunamente fornito rilevanti garanzie attraverso il MCC), tassi che aumentano, difficoltà costanti a concedere credito (Basilea e dintorni) se non a chi non ne ha bisogno, oppure cavalcherà (convintamente o meno) le nuove tendenze del momento (ESG). Nel frattempo, il sistema bancario in un modo o nell'altro sa fare la sua "quadra" (dapprima con aumento delle commissioni; più recentemente dovuto all'aumento dei tassi).

Senza nulla togliere all'importanza che ha e che dovrà continuare ad avere il ruolo delle banche, ci si domanda perché - a distanza di 3 anni - **non sia ancora iniziato il processo di attuazione del c.d. "baratto finanziario"** previsto, grazie al sistema nazionale della fatturazione elettronica e il sistema di interscambio AdE/Sogei, dal comma 3-bis dell'articolo 3 del d.Lgs 127/2015. Trattasi di norma introdotta dalla legge di Bilancio 2021 per la cui attuazione sono peraltro già stanziati 5 milioni di euro (comma 229 L. 178/2020).

Si valuti - a semplice colpo d'occhio - l'esempio che segue e si immagini quali potrebbero essere i benefici per la stabilità delle nostre aziende se ognuna di esse (senza esagerare) potesse anche ridurre solo del 10% le proprie esigenze di ricorso al credito.

Un esempio di compensazione multilaterale volontaria. Si consideri ALFA, BETA, GAMMA e ZETA che necessitano di liquidità per **complessivi 900** (ALFA 200; BETA 300 e 100; GAMMA 100; ZETA 200) per onorare nei termini i propri debiti commerciali.

Considerato il minimo comune delle suddette 5 relazioni di debito, ossia 100, detti soggetti, che dispongono altresì di crediti verso uno o più soggetti di detta filiera, potrebbero **ridurre le proprie esposizioni debitorie a soli 400** (meno 500) realizzando contestualmente **i propri crediti per 500**, senza muovere un euro.

	ALFA		BETA		GAMMA		ZETA
...
Cr.vs Gamma	(D) 100 0	Cr.vs Alfa	(D) 200 100 0	Cr.vs Beta	(D) 300 200	Cr.vs Beta	(D) 100 0
Cr.vs Zeta	(D) 200 100	Db.vs Gamma	(A) 300 200	Db.vs Alfa	(A) 100 0	Db.vs Alfa	(A) 200 100
Db.vs Beta	(A) 200 100 0	Db. Vs Zeta	(A) 100 0				
...
Δ	+ 100	Δ	- 200	Δ	+ 200	Δ	- 100

Come si può osservare dall'apposita tabella, a seguito della compensazione proposta dall'algoritmo del sistema, se accettata da tutte le parti intercettate:

- ALFA vedrebbe azzerati i propri debiti;
- BETA li vedrebbe ridotti a 200 e solo vs GAMMA;
- GAMMA vedrebbe azzerati i propri debiti (realizzando una parte del proprio credito verso BETA che avrebbe avuto difficoltà ad onorarlo);
- ZETA, infine, vedrebbe ridotto a 100 i propri debiti (realizzando il proprio credito vs Beta che avrebbe avuto difficoltà ad incassare).

Tale sistema potrebbe avere le potenzialità di rendere **più solido** il sistema dell'**economia reale** (manifattura, commercio, agricoltura, servizi e professioni), **riducendo il rischio di fallimenti sistemici**⁷, e, conseguentemente, rendendo **meno fragile** anche **il sistema bancario** e finanziario **nazionale** attraverso un sistema di moneta elettronica rappresentato da crediti risultanti da fattura elettronica che nulla ha a che fare con dilaganti e preoccupanti fenomeni, poco trasparenti, quali quello delle criptovalute.

La prospettazione di una futura estensione della fatturazione elettronica al B2B intraunionale - processo che anche altri Paesi iniziano a considerare - permetterebbe di realizzare sistemi di compensazione in grado di rendere più in generale meno aggredibili

⁷ I dati Cerved segnalano peraltro un crescente aumento (+ 5,2%) dei fallimenti (cfr. Il sole 24 ore del 20/9/2023, pag. 5).

le imprese dell'intera **Unione Europea**, favorendo al contempo gli scambi fra le imprese del mercato unico.

Ci auguriamo che vengano sensibilizzati i ministeri competenti ad attivare i lavori per l'attuazione della disposizione in analisi (la norma - comma 228 - della L. 178/2020 - rinvia ad un DM del Ministero della giustizia di concerto con MEF, MISE e MIT, sentito il Garante per la protezione dei dati).

ALCUNI COMMENTI ALL'ARTICOLATO

TITOLO III, RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DI PUBBLICO IMPIEGO

Capo I – Riduzione della pressione fiscale

Art. 5 - Esonero parziale contributi a carico lavoratori

La norma (art. 5, cit.) conferma in primo luogo anche per il prossimo anno la riduzione del cuneo fiscale in misura pari a 6 punti per i redditi fino a 35.000 euro e 7 per quelli fino a 25.000 euro. **La misura è apprezzabile perché va incontro alle necessità (calo del potere di acquisto) dei lavoratori.**

Anche se non possiamo sottacere che (paradossalmente) la grande difficoltà delle imprese, anche manifatturiere, si abbatte oggi sull'intercettare manodopera, è ovviamente positiva negli intenti la misura dell'**articolo 4 del D.L. 145/2023** ("più assunti, meno paghi") quale misure di incentivo all'occupazione.

Si fa riferimento, in particolar modo, all'introduzione di una super deduzione su costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato pari al 120% (cioè, una deduzione extracontabile del 20% in aggiunta al costo normalmente deducibile a conto economico) che arriva al 130% per chi assume mamme, under 30, persone con disabilità o percettori del reddito di cittadinanza.

L'aumento della deduzione è accompagnato dall'abrogazione dell'ACE (Aiuto Contribuzione Economica). Questa misura si somma con la decontribuzione per chi assume nel Mezzogiorno, nelle zone economiche speciali, come previsto nel decreto Sud. Apprezzamento anche per le ulteriori misure rafforzate, pur sempre temporanee, per le lavoratrici madri con più di 3 (o 2) figli di cui al successivo articolo 27.

Come indicato nelle premesse, al momento, però, non si vede ancora una revisione strutturale del costo del lavoro (riduzione del cuneo) a carico alle imprese.

Art. 6 Misure fiscali per il welfare aziendale

La situazione socioeconomica nazionale ed internazionale degli ultimi due anni - caratterizzata dalla corsa dell'inflazione, dall'accresciuto spauracchio di una carenza delle forniture di energia, dall'aumento generalizzato dei tassi d'interesse fino anche al quadro geopolitico internazionale (la guerra in Ucraina e da ultimo la crisi israelo-palestinese) - ha portato e sta tutt'ora portando ad un'erosione del poter d'acquisto dei dipendenti.

Secondo gli ultimi dati rilasciati dall'OCSE, nel giro di un anno i salari reali sono diminuiti ovunque per effetto del caro-vita. Le retribuzioni italiane poi sono quelle che hanno subito una delle maggiori riduzioni del potere di acquisto: in un anno i salari reali sono scesi del 7,3%, nonostante in media le buste paga siano aumentate dell'1,6%.

Stante la situazione appena descritta, e la difficoltà delle aziende ad adeguare sempre i salari alla spinta inflattiva - fatta eccezione per alcuni settori in cui la contrattazione collettiva ha legato l'adeguamento retributivo al costo della vita (es. settore metalmeccanico) - senza che da ciò derivi un'eccessiva esposizione economica, il Governo ha varato misure volte a privilegiare forme di benefit non soggetti a tassazione e a contribuzione sociale (si veda Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 conv. in legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85; decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 conv. in legge 13 gennaio 2023, n. 6).

In quest'ottica si deve collocare la norma in commento che, esclusivamente per il 2024, innalzerebbe la soglia del fringe benefit a 1.000 euro per i lavoratori senza figli e a 2.000 euro per i lavoratori con figli.

Pur apprezzando lo sforzo del Governo di alzare temporaneamente la soglia di esenzione fiscale e contributiva, si segnala, tuttavia, l'opportunità di un intervento a regime (confidiamo nella riforma fiscale)⁸ con l'aggiornamento dell'articolo 51 comma 3 del TUIR ad una soglia quantomeno non inferiore a €500 fruibile anche per il pagamento (o rimborso) di utenze, affitto e interessi mutuo prima casa.

⁸ Art. 5 co.1/e Legge 111/2023.

Art 9 - Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Si esprime apprezzamento e condivisione per la direzione intrapresa con questa misura. Il settore turistico, ancora in crescita, rappresenta già oggi il 14% del PIL e ha sempre più bisogno di personale. La misura mostra attenzione ad un settore che, al contrario di altri, opera per lo più nei giorni festivi e nelle ore notturne, speriamo quindi che il proposito del governo sia di incentivo anche per i lavoratori stessi.

TITOLO IV – TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE

Capo II - Misure per la lotta all’evasione

Art. 11 co.1 – Rinvio plastic e sugar tax

Si condivide - senza riserva alcuna - **il rinvio di ulteriori 6 mesi** delle misure relative alla plastic e sugar tax introdotte dalla legge di bilancio 2020.

Rispetto alla data del 1° gennaio 2024 mancano i decreti attuativi e, oltre alle rilevanti difficoltà interpretative, c'è assoluta disinformazione sul tema (ad eccezione di qualche "open hearing" proposto dall'Agenzia delle Dogane, mancano documenti di prassi che illustrino la misura e risolvano i dubbi interpretativi).

L'auspicio rimane, in ogni caso, quello di un'abrogazione totale di dette misure anche per l'effetto delle imposizioni comunitarie già in vigore sulla plastica.

Occorre infatti evidenziare che dal 2021 vige la Plastic Tax Europea (800 euro alla tonnellata per la plastica non riciclata rispetto a quella immessa), attualmente caricata sulle spese generali dello Stato.

Occorrono politiche attive per incentivare il riciclo meccanico delle plastiche, finalizzate alla riduzione del gap tra riciclato e immesso; contrariamente, occorre attribuire coerenza del prelievo rispetto a tale tassazione.

In relazione allo sviluppo delle citate politiche attive, si riporta, a seguire, una Proposta sperimentale per incentivare il riciclo meccanico delle plastiche. Trattasi di una proposta normativa a cura di Assorimap, Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, aderente a Confimi Industria, per il riconoscimento di un credito di imposta per incentivare gli impianti di riciclo meccanico della plastica.

Proposta emendamento per l'introduzione di un credito di imposta per la produzione di Materie Prime Seconde (Mps)

Dopo l'articolo 11 aggiungere l'articolo 11-bis come segue:

- 1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.*
- 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.*
- 4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».*
- 5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 686 e 687; quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle casse dello Stato (in compensazione del gettito verso la UE per la Plastic Tax europea).*
- 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

Motivazioni

La proposta mira ad introdurre, per l'anno 2024, un credito d'imposta a tutte le imprese stabilite in Italia che effettuano la produzione di materie prime secondarie tramite riciclo meccanico di materie plastiche, con l'obiettivo di sostenere un settore di eccellenza dell'economia circolare italiana che, tuttavia, ha particolarmente sofferto l'innalzamento del costo dell'energia, essendo l'industria del riciclo altamente energivora.

Il Credito d'imposta di cui alla citata proposta è riconosciuto nella misura del 10% del valore della produzione dichiarato nell'anno 2023 e comunque entro un massimale per ciascuna impresa pari a 200.000 euro (ciò al fine di restare al di sotto delle soglie di aiuto previste dalla disciplina comunitaria, cd. *de minimis*).

Si demanda ad un successivo Decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro centoventi giorni di concerto con il ministro dell'industria e del MEF, l'individuazione delle modalità di attuazione ed erogazione del credito d'imposta.

Considerato che le imprese che operano nel settore e che potrebbero in astratto beneficiare del contributo sono 75 (vd. Report ASSORIMAP: <https://www.assorimap.it/?view=article&id=176&catid=2>) e che nessuna impresa beneficiaria può ricevere un contributo superiore al massimale di 200.000 euro, è possibile stimare in 15 milioni di euro la spesa massima della presente misura di aiuto.

Art. 12 – Rivalutazione valore terreni e partecipazioni

La disposizione consente la rivalutazione periziata - entro il 30/6/2024 - del valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2024. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura del 16%.

Nessuna obiezione: la norma ricalca quella di un anno fa e (salvo l'aumento dell'aliquota) è oggetto di riproposizione quasi ininterrotta da oltre 20 anni. Opportuno, quindi, come prevede la delega di riforma fiscale (art. 5 co.1/h n.2 della L. 111/2023) la definitiva stabilizzazione a regime dell'imposta sostitutiva.

Per agevolare il rinnovo generazionale endofamiliare (partecipazioni) nelle PMI andrebbe tuttavia valutato un **regime di neutralità** (cioè, senza generare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti) in modo non dissimile nella sostanza a quanto avviene nei conferimenti di azienda ex art. 176 del TUIR e a quanto si prevede di introdurre con la legge delega (art. 5 lettera b) punto 2.4) per le aggregazioni e riorganizzazioni degli studi professionali. Si rinvia, al riguardo, alla proposta formulata in calce a questo elaborato.

Art. 18 co. 2 – Plusvalenza cessione fabbricati che hanno fruito del superbonus

Chiaramente le risorse devono essere trovate; altresì chiaro che non è colpa del contribuente aver usato agevolazioni concesse dal legislatore in modo probabilmente "esagerato" che hanno comportato le note problematiche per il bilancio dello Stato (oltre ad aver contribuito a fenomeni inflattivi fuori controllo).

Del resto - e questo rimane un difetto cronico del fisco italiano - non è la prima volta in cui le carte vengono cambiate a giochi fatti.

La norma introduce nel TUIR (modifiche agli articoli 67 e 68) una nuova fattispecie imponibile (dal 1/1/2024) ovvero la tassazione Irpef (eventualmente dirottabile sulla sostitutiva al 26%) della **plusvalenza** imponibile derivante dalle **cessioni di immobili** in relazione alle quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli **interventi agevolati dal cd. Superbonus** di cui all'articolo 119 del D.L. 34/2020 **la cui conclusione** sia avvenuta **da non più di 10 anni** al momento della cessione.

Rimangono escluse da tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione oppure, qualora all'atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o costruzione e la cessione.

La **plusvalenza** (differenza fra corrispettivo cessione e prezzo/costo di acquisto/costruzione) è **determinata senza**, tuttavia, **considerare nei costi** inerenti al bene il 100% di quelli **relativi agli interventi**, conclusi da meno di 5 anni, **che danno diritto al Superbonus** per i quali il beneficiario ha **esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura**, ovvero il 50% dei medesimi se gli interventi sono conclusi da oltre 5 anni.

Art. 23 co.1 - Ritenuta sui bonifici delle ristrutturazioni

La misura contenuta nell'articolo 23 comma 1 del d.d.l. bilancio non è condivisibile per le motivazioni sotto descritte. Si propone pertanto la seguente modifica.

Proposta emendamento all'art. 23

Alla fine del 1° comma dell'articolo 23 sostituire le parole "11 per cento" con le parole "4 per cento".

Motivazione

Il testo della Legge di Bilancio innalza, all'articolo 23, dall'8 all'11% la ritenuta sui bonifici (effettuati dal cliente all'impresa) inerenti lavori di ristrutturazione edilizia che beneficiano del Superbonus o di un'altra agevolazione edilizia.

Si tratta della ritenuta d'acconto trattenuta (dalla Banca o dalle Poste) sull'importo del bonifico parlante obbligatorio in questo tipo di pagamenti.

Dal punto di vista delle imprese costituisce però, in sostanza, un drenaggio di liquidità da parte dell'Erario al quale le imprese dovranno anticipare di fatto l'intero loro margine di guadagno o anche più; drenaggio neanche più giustificato dall'esigenza di evitare l'evasione fiscale dacché, da quattro anni a questa parte, vi è la fatturazione elettronica che già rappresenta un efficace presidio contro ipotetici abusi di chi fattura e poi non dichiara.

Quanto si pensa si possa considerare un margine di guadagno realistico per le imprese del settore? Spesso non si arriva neanche all'11% richiesto che quindi dovrebbe essere anticipato subito allo Stato.

Non solo: in tal modo si rischia di favorire talune aziende estere non aventi organizzazione stabile e soggettività giuridica in Italia che fruiscono delle agevolazioni senza dover sottostare alla ritenuta in questione.

Infine, il suddetto innalzamento dell'aliquota si presenta in contraddittorio rispetto ad altre misure della legge delega di riforma fiscale che si prefiggono, invece, di ridurre l'ammontare (se non addirittura eliminare) la misura della ritenuta d'acconto applicata su determinati compensi (si confronti, ad esempio, l'articolo della 5 co.1/f della legge 111/2023 per la riduzione dell'ammontare della ritenuta del 20% sui redditi di lavoro autonomo).

La proposta, pertanto, chiede la **riduzione della ritenuta al 4%** in attesa di una auspicabile futura abrogazione.

Art. 23 co. 4 - Aumento IVIE e IVAFE

Dal 2024 aumenta **dallo 0,76% all'1,06%** l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (**IVIE**) equiparandola all'aliquota massima prevista per l'IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia.

L'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato (**IVAFAE**), introdotta per motivi di equità, al fine di tassare il possesso di attività finanziarie a prescindere dal luogo di detenzione viene **elevata dal 2 al 4 per mille se** i prodotti finanziari sono **detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato** individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche.

Non vi sono obiezioni da segnalare.

Capo III - Misure in materia di assicurazioni

Art. 24 - Misure in materia di rischi catastrofali

La norma (art. 24, cit.) obbliga le imprese residenti/stabilite in Italia ad assicurare (entro fine 2024) le immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali) contro calamità naturali e catastrofi (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) con franchigia (applicabile dalle compagnie) non superiore al 15% del danno.

Per l'inadempienza dell'impresa è prevista la "regressione" (non è chiaro fino a che punto) della stessa nell'accesso ad agevolazioni, sovvenzioni e contributi di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Le assicurazioni che non vorranno contrarre saranno sanzionabili dall'ISVAP con una sanzione da € 200.000 a € 1.000.000. SACE contro-garantisce le compagnie fino a copertura del 50% dell'indennizzo in caso di sinistro.

Sulle obbligazioni SACE garantisce lo Stato a prima richiesta e senza regresso con un fondo di dotazione iniziale di 5 miliardi alimentato dalle commissioni che dovranno pagare le imprese di assicurazione che ricorrono alla contro-garanzia.

La normativa di cui sopra non si applica agli imprenditori agricoli (art. 2135 cc); per questi vale altra disciplina prevista dalla legge 234/2021 (fondo Agricat).

Il tema è scottante e richiede delle **riflessioni** che **non possono essere effettuate senza avere una chiara dimensione dell'impatto sul costo per le imprese** che, a prima impressione, si presume possa essere esageratamente elevato e quindi improponibile (altresì difficile immaginare una concorrenza al ribasso fra le compagnie).

I continui fatti negativi (esondazioni, terremoti ecc.) che coinvolgono purtroppo anche il nostro Paese impongono indubbiamente delle riflessioni ma la misura proposta pare eccessivamente affrettata.

Al netto omeno di un giudizio definitivo sull'opportunità o meno di una norma come quella in analisi, di primo acchito:

- è sicuramente eccessivo, contraddittorio e non condivisibile un impianto che escluda dai benefici - perché non è assicurato - chi chiede aiuti (presenti o futuri) per effettuare interventi antisismici (le misure a sostegno di tali iniziative vanno semmai rafforzate);
- si nutrono perplessità sull'obbligo assicurativo a fronte di alluvioni ed esondazioni e a pena dell'inaccessibilità a benefici pubblici; in un certo senso si rischia quasi di considerare come una sconfitta le azioni dello Stato, di Enti pubblici e di Organismi di bonifica in merito alle loro funzioni di presidio e messa in sicurezza del territorio attraverso le opere necessarie. **Capiamo tutte le ragioni** legate alla sostenibilità della spesa pubblica, ma con obblighi di questo tipo risulterebbe impropriamente svilita anche la funzione pubblica delle imposte che servono anche - e soprattutto - a tutelare salute e incolumità della popolazione;
- discorso a parte, ulteriormente complesso, quello legato all'abusivismo (dove gli incentivi non dovrebbero spettare a prescindere).

Art. 25 - Istituzione fondo di garanzia assicurativo dei rami vita

Il fatto di istituire un fondo di garanzia, simile a quello che già esiste in ambito bancario a tutela dei conti correnti e dei depositi a risparmio, è un atto di condivisibile salvaguardia nei confronti del consumatore, che decide di investire in prodotti assicurativi o che necessita di attivare una tutela assicurativa per proteggersi da determinati rischi.

Appare chiaro come l'art. 25 del bollinato sia figlio del "Caso Eurovita", compagnia assicurativa commissariata il 31 Gennaio 2023 a causa di una situazione patrimoniale non in linea con i requisiti minimi; meno chiaro invece è come mai i meccanismi di tutela già presenti (obbligo di accantonamento per le compagnie di riserve tecniche adeguate agli impegni presi nei confronti del consumatore e la recente normativa Solvency II varata dall'IVASS nel 2016) non siano stati sufficienti ad anticipare e arginare questa situazione in un contesto di mercato assolutamente chiaro e prevedibile.

Sicuramente qualcosa non ha funzionato nelle tempistiche o nell'efficacia degli strumenti di prevenzione, ed è bene ricordare che il fondo di garanzia assicurativo dei rami vita rappresenta un ulteriore meccanismo di tutela che si attiva però solo al momento della conta dei danni e con un massimale, ad oggi, limitato (100.000€) fatto salvo il prodotto pensionistico e il prodotto a tutela del caso morte/incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità.

TITOLO V - LAVORO, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE SOCIALI

Capo I – Lavoro e politiche sociali

Art. 27 - Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Confimi Industria ritiene più che valida la misura del riscatto ma crede importante sia necessario introdurre in maniera più chiara e priva di molteplici interpretazioni la possibilità di riscatto dei cosiddetti "buchi contributivi".

Art. 34 - Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione

Il mismatch (il mancato incrocio tra domanda e offerta di lavoro) ha ormai superato il 50%. Tra le sue cause, l'indirizzo dei fondi della formazione pubblica nella preparazione di operatori su mansioni e profili non più richiesti dalle imprese.

A tal proposito Confimi Industria torna a ribadire la necessità di trasferire i fondi formazione alle imprese mediante la supervisione delle Associazioni di categoria e i distretti produttivi che presidiano il territorio e disintermediano per le imprese le procedure.

Si torna anche a sottolineare la necessità di programmi per la formazione di giovani imprenditori.

Del resto, i dati rilasciati da Unioncamere e InfoCamere parlano chiaro: negli ultimi 10 anni, la presenza di imprenditori con più di 70 anni è aumentata del 25%, mentre nel medesimo periodo, il numero di giovani tra i 18 e i 29 anni è diminuito in modo simile.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nei settori chiave dell'economia italiana, come la manifattura.

È tempo quindi di pensare all'innescò di un meccanismo virtuoso quale:

- partenariati con grandi aziende per creare programmi di formazione per giovani imprenditori. Le grandi aziende possono finanziare programmi di mentorship, corsi di formazione e workshop, aiutando così a sviluppare le competenze imprenditoriali dei giovani.
- agevolazioni fiscali per le aziende formative che investono in programmi di formazione per le startup e per le PMI under 35. Le aziende possono beneficiare di deduzioni fiscali o di crediti d'imposta in base agli investimenti effettuati nei programmi di formazione.
- certificazioni e riconoscimenti per le aziende che partecipano attivamente ai programmi di formazione, per incentivare ulteriormente le aziende a partecipare e contribuire al successo dei giovani imprenditori.

Capo II - Famiglia, pari opportunità e politiche di intervento in materia sociale

Art. 37 - Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 per taglio dei 6/7 punti percentuali, la norma (art. 37, cit.) prevede l'esonero totale - tranne per il lavoro domestico - della contribuzione INPS a carico delle **lavoratrici madri** (quindi fino al 9,19%) **con rapporto di lavoro indeterminato** nel limite massimo di € 3.000 annui.

L'agevolazione spetta alle **madri con tre o più figli**, per il periodo 2024-2026, **fino al compimento del 18° anno** del figlio più piccolo e, in via sperimentale, a quelle con due figli fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo.

Osservazioni e richiesta. Apprezzando l'intento del Governo di sostenere le lavoratrici madri, Confimi Industria, e nello specifico mediante uno studio e il conseguente Manifesto "Start WE Up" realizzato assieme a numerose associazioni datoriali e del terzo settore, è a richiedere fondi aggiuntivi per il finanziamento di voucher per i servizi di assistenza e cura,

sul modello francese dei CESU, erogabili direttamente a persone fisiche e famiglie, spendibili con asili nido privati e per attività di baby-sitting e cura di anziani e non autosufficienti, per un tetto massimo di 5 mila euro lordi annui per singolo committente.

Le strutture private che erogano servizi di cura e assistenza, ovviamente, dovranno essere sottoposte a requisiti minimi in linea con l'offerta pubblica e con i livelli essenziali delle prestazioni in questo campo. Tale strumento favorirebbe iniziative di imprenditoria privata nel settore dei servizi e iniziative di auto imprenditorialità.

Parallelamente si proceda con l'attuazione della legge 32/2022 che ha l'obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Art. 40 - Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità

Confimi Industria crede che la misura possa essere ancora più incisiva se alle aziende in regola con imposte e tributi fosse concessa la detassazione completa della parte contributiva, relativamente al triennio 2024-2026, in caso di assunzione di personale disabile a tempo determinato o trasformazione a tempo indeterminato.

TITOLO VII - CRESCITA E INVESTIMENTI

Capo I - Misure in favore delle imprese

Artt. 51, 52, 53, 54 - Misure a sostegno del credito alle esportazioni; Modifica copertura credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno; Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo; Misure in favore delle imprese

Condividiamo il rifinanziamento della **nuova Sabatini** (strumento di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali da sempre efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi abbinati all'erogazione di finanziamenti bancari) ma la dotazione aggiuntiva (per il 2024) di soli € 100 milioni (a cui vanno aggiunti i 50 milioni stanziati con l'articolo 13 del D.L. 145/2023) rischia di essere insufficiente. Si auspica che il Governo possa trovare

prossimamente ulteriori risorse (sarebbe estremamente preoccupante se le ulteriori risorse dovessero rimanere in esubero).

Non si scorgono, invece, misure volte alla formazione, nascita e sviluppo di imprese gestite da under40 o che favoriscono il passaggio generazionale.

A tal riguardo suggeriamo alcuni interventi, individuati dal Gruppo Giovani di Confimi Industria, che potrebbero agevolare detto percorso.

Proposta di riduzione delle aliquote sul reddito delle imprese "Age Balance"

Se per anni il tema del passaggio generazionale è stato al centro delle riflessioni sul futuro dell'impresa italiana, soprattutto di quella manifatturiera, oggi il tema è sempre più quello della convivenza generazionale.

In relazione a una recente indagine condotta con il supporto della Fondazione Imprendi, il 65% dei rispondenti ha dichiarato di gestire l'azienda anche superati i 70 anni e che per passare il testimone la nuova generazione debba aver compiuto almeno 40 anni.

Tutto questo si riflette - per non dire si ripercuote - non solo nella disaffezione di chi verrà dopo, ma spesso incide anche sui processi di trasformazione aziendali, in primis in termini di digitalizzazione e di sostenibilità ambientale.

La proposta che segue è rivolta a tutte le società di capitale e di persone che abbiano i requisiti di PMI, sede fiscale in Italia e produzione prevalentemente in Italia.

Deve trattarsi altresì di società dotate di un consiglio di amministrazione con un'età media dei membri al di sotto dei 40 anni e almeno il 15% delle quote societarie intestate a under 40 con titolo di voto o di rappresentanza.

Aliquote Fiscali Agevolate: ridurre l'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) o IRI (se sarà reintrodotta con la riforma) per le aziende che ricadono nei prerequisiti indicati con un passaggio dal livello standard del 24% ad uno del 20%.

Si implementi poi un sistema progressivo, in cui l'aliquota fiscale agevolata diminuisce ulteriormente se l'azienda presenta le seguenti condizioni:

almeno 30% di quote under40 -> IRES 18%

almeno 50% di quote under 40 -> IRES 15%

Proposta per agevolare il ricambio generazione endofamiliare – redditi diversi

Un'ulteriore proposta riguarda l'opportunità di introdurre - in seno alla riforma fiscale - un regime di tassazione agevolato per le cessioni onerose di quote societarie, ancorché estranee alla disciplina del patto di famiglia di cui all'art. 786-bis CC, verso parenti di primo grado di età non superiore ai 45 anni già membri dell'organo amministrativo da almeno 6 mesi, con possibilità di optare per un regime di neutralità in cui il valore di carico del parente cedente passa in carico al parente cessionario e amministratore.

Motivazioni

Il passaggio generazionale intrafamiliare è spesso ostacolato, in particolare nelle PMI, dal regime di tassazione previsto per la cessione onerosa di quote fra persone fisiche (non in regime d'impresa); l'attuale regime prevede, per dette cessioni, una tassazione sostitutiva del 26% tanto per le partecipazioni non qualificate quanto per quelle qualificate. Al fine di favorire il rinnovo generazionale in tempi adeguati, andrebbe garantito, ai fini fiscali, la possibilità di effettuare la cessione onerosa fra parenti di primo grado (in cui il cessionario non superi i 45 anni di età e sia già membro dell'organo amministrativo) in regime agevolato con l'eventuale facoltà di optare, in luogo della tassazione ordinaria della plusvalenza, per un **regime di neutralità** (cioè senza generare plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti) in modo non dissimile nella sostanza a quanto avviene nei conferimenti di azienda ex art. 176 del TUIR e a quanto si prevede di introdurre con la legge delega (art. 5 lettera b) punto 2.4) per le aggregazioni e le riorganizzazioni degli studi professionali.